

# CAMERA DEI DEPUTATI N° 2838

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELLOCCHIO, VIOLANTE, AULETA, BRUZZANI, DI PIETRO,  
NOVELLI, PASCOLAT, PELLICANI, POLIDORI, ROMANI,  
SERRA, SOLAROLI, UMIDI SALA**

*Presentata il 7 giugno 1988*

### Disciplina del contenzioso tributario

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo stato di totale degrado in cui versa l'amministrazione della giustizia tributaria in Italia rende ormai improcrastinabile quella radicale riforma, da anni e da più parti richiesta, da anni e da più parti, vanamente, proposta, da anni, e purtroppo, sempre rinviata!

I danni che da tale degrado derivano all'Erario, come del resto al cittadino contribuente, costituiscono, di per se soli, una vera e propria chiamata di « reita politica » per chi, come appunto noi, la volontà politica popolare e deputato a realizzare, per chi, come appunto questo Parlamento, deve istituzionalmente tendere ad attuare i precetti di una Carta costituzionale che dalla volontà e solo dalla volontà popolare, ha tratto vita, forza e vigore

Orbene, se uno dei precetti fondamentali e quello della contribuzione e se corollario di questa è una corretta dialettica giuridica tra fisco e contribuente, allora non è esagerato sostenere la pressoché totale mancanza di attuazione di una parte fondamentale della Carta costituzionale

Ed il fatto è tanto più grave ove solo si consideri che, in tema di rapporti tributari di diritto sostanziale, il paese fu dotato, nel 1973, di una riforma che indubbiamente lo collocò nel novero di quelli « tributariamente » moderni ed avanzati

Ed il fatto è, a ben vedere, tanto più inesplicabile ove si consideri il numero e la qualità delle proposte che, in ordine al problema, vennero presentate soprattutto nel corso della nona legislatura

Era ed è, quindi, solo questione di consequenzialità tra la consapevolezza che il paese ed una parte del Parlamento hanno mostrato e mostrano di avere e la concreta azione legislativa.

Si tratta, in buona sostanza, di conferire alla trattazione della questione quella concretezza e quella speditezza che, insieme al necessario rigore, possono agevolmente portare la questione stessa ad una definitiva e soddisfacente soluzione.

In tal senso, allora, le cause del degrado che ci sta di fronte (e che riduce l'attuale giurisdizione tributaria ad un pericoloso simulacro) possono agevolmente cogliersi:

1) nell'organo di giurisdizione o meglio, nella sua composizione;

2) nelle parti del processo, o meglio nel sistema della loro rappresentanza;

3) nella mancanza di alcune fondamentali regole processuali atte a conferire al processo stesso un senso non puramente dilatorio;

4) nelle carenze strutturali e funzionali delle segreterie delle commissioni tributarie che, per il funzionamento delle commissioni stesse, costituiscono indefettibile strumento.

Vediamo partitamente i detti aspetti.

#### 1) L'ORGANO DI GIURISDIZIONE.

Si tratta del più semplice ed al tempo stesso, del più problematico aspetto dell'intera questione.

Più semplice perché fin dal lontano 1977 (allorché si conclusero i lavori della commissione Santalco) non si è persa occasione per sottolineare, da qualunque parte politica, l'inadeguatezza e la pericolosità dell'attuale sistema di reclutamento dei membri delle commissioni, composte (lo ricordiamo) solo per un terzo da giudici togati.

Più problematico perché (nonostante la detta consapevolezza) anche nelle proposte più serie e qualificate non ci si era riusciti a sottrarre alla perversa suggestione di quei pseudo « diritti quesiti » che si ritenevano, appunto, maturati in

capo ai membri laici delle attuali commissioni.

Ciascuna di tali proposte, infatti, pur se con intenti seri, finiva per prevedere, per i membri laici, una sorta di *prorogatio*.

Questo modo di operare non appariva coerente con l'esigenza di fondo che, invece, sembrava fosse alla base di tutte le proposte presentate: realizzare, in ordine al complesso problema della giurisdizione tributaria, una vera e propria inversione di tendenza.

Se inversione di tendenza doveva esservi, occorreva innanzitutto inserire, l'amministrazione della giustizia tributaria in un alveo che fosse esclusivamente giurisdizionale: la realizzazione di tale finalità, infatti, si presentava quale vera e propria *condicio sine qua non* per staccare (finalmente e definitivamente) il contenzioso tributario da quell'infausto limbo nel quale era stato relegato.

Ne scaturiva, quindi, il convincimento che, senza magistrati che fossero tali non per cooptazione ma per concorso, non sarebbe stato possibile costruire alcun serio ed affidabile archetipo di processo.

Conseguentemente, si profilavano due sole possibili opzioni (del resto già fatte proprie dalla proposta Antoni e da quella Andreoli, presentate nella nona legislatura):

quella dell'affidamento della giurisdizione tributaria a sezioni specializzate della magistratura ordinaria, e

quella della creazione di una vera e propria magistratura speciale che, sulla falsariga dei TAR, fosse deputata ad amministrare giurisdizione tributaria.

Al riguardo, dopo avere attentamente ponderato le implicazioni scaturenti:

da valutazioni d'ordine costituzionale;

dalla buona prova fornita dalla istituzione dei TAR;

dalla valutazione dell'estrema specificità della materia;

dalla attuale situazione della magistratura ordinaria;

dalla pericolosità di affidare ad un momento successivo la necessaria professionalizzazione di parte dei magistrati ordinari.

Abbiamo ritenuto di poter far nostra la seconda soluzione ed abbiamo quindi ipotizzato l'istituzione di una vera e propria magistratura tributaria alla quale abbiamo ritenuto di dover riservare i primi tre capi della presente proposta.

Dell'originaria impostazione della proposta Andreoli non ci è sembrato di poter condividere e riproporre:

a) la vaghezza in ordine al concorso (pur previsto) per la immissione nel ruolo dei giudici tributari, e

b) la previsione di una prima massiccia immissione in ruolo sulla base di soli titoli e non anche per esami.

#### A) *Il concorso.*

Per quel che attiene alla struttura ed al dispiegamento del concorso, per titoli ed esami, siamo partiti dal considerare:

che il magistrato tributario è chiamato a giudicare in ordine al rapporto giuridico d'imposta;

che tale rapporto involge aspetti di diritto tributario, di diritto civile, commerciale, fallimentare, amministrativo;

che, in termini qualitativi, la parte più complessa della materia da giudicare è data dalle controversie nascenti in tema di reddito d'impresa ed involge, quindi, cognizioni appartenenti alle discipline ragionieristico-gestionali;

che, al di là dell'aspetto della pura conoscenza teorica dei problemi, è necessario che si accerti, preventivamente e non successivamente, la capacità del candidato di sussumere i casi pratici alle norme: in una sola parola, di emettere un delibato che legittimamente si adatti al caso sottopostogli.

Ciò posto, è allora agevole comprendere perché, all'articolo 8, siano state previste tre prove scritte.

#### B) *La prima immissione in ruolo.*

Per quel che, invece, attiene al problema della copertura (in fase di prima attuazione) del numero dei posti previsti dall'istituendo ruolo dei magistrati tributari, abbiamo ritenuto che una prima massiccia immissione sulla base di soli titoli avrebbe finito per far rientrare dalla finestra ciò che, dalla porta, si era scacciato: in altre parole, non si vedeva e non si vede perché dovesse essere consentito a persone che (come acclarato dalla Commissione Santalco) « spesso mancano della specifica competenza tecnica » di lasciare i panni (per vero indossati male) di membri delle Commissioni, per indossare e senza colpo ferire, una toga da magistrato di carriera.

Abbiamo ritenuto che, soprattutto in fase di prima attuazione, fosse essenziale sottoporre gli aspiranti magistrati tributari ad un previo ed oggettivo giudizio circa la loro professionalità: in favore di tale soluzione milita la elementare considerazione alla luce della quale non ha senso istituire una vera e propria magistratura tributaria per « riempirla » e chissà per quanto tempo, proprio di quelle stesse persone facenti parte di un sistema a cagione dei cui nefasti risultati quella stessa magistratura si è pensato di istituire !

Sia ben chiaro: le affermazioni che precedono non devono e non possono intendersi riferite a chi, bene o male, ha comunque consentito al sistema di operare: nella composizione delle attuali commissioni tributarie è possibile rinvenire un buon numero di operatori qualificati e professionalmente ineccepibili.

I presentatori di questo progetto avversano un'indiscriminata immissione in ruolo e propugnano, invece, la tecnica selettiva basata su esami seri ed esaustivi. Ciò agevolerebbe la permanenza, nella giurisdizione tributaria, degli operatori più qualificati, respingendo coloro che hanno avuto accesso alla carica solo ed esclusivamente in virtù di quelli che, nella stessa proposta Andreoli, venivano definiti « scelta politica ed appannaggio di casta » !

Sono stati perciò previsti, in sede di disposizioni finali e transitorie, per la prima immissione in ruolo, due concorsi aperti alla partecipazione dei membri delle attuali commissioni (forniti, però, di laurea) ma sostanzialmente strutturati in maniera identica allo schema previsto dall'articolo 8.

Riteniamo che la soluzione prospettata possa costituire la migliore premessa per la imprescindibile indipendenza della istituenda magistratura tributaria.

## 2) LA RAPPRESENTANZA DELLE PARTI.

La stessa ottica sottesa alla ristrutturazione dell'organo giudicante ci ha guidato in ordine alla ristrutturazione del sistema di rappresentanza delle parti: questo, perché le stesse doglianze (che abbiamo fino ad ora visto potersi muovere alla « complessiva » professionalità delle attuali commissioni tributarie) possono muoversi ai vigenti sistemi di rappresentanza delle due parti del processo.

### A) *La rappresentanza del contribuente.*

Strutturata nella maniera rigorosa più sopra vista la composizione dell'organo giudicante, si è con analogo rigore regolamentata la rappresentanza del contribuente.

Al riguardo, dovendo restar ferma la possibilità del contribuente di difendersi da sé o tramite persona di famiglia occorre sancire che, in caso di diversa opzione, in caso cioè di ricorso a tecnici, questi dovessero essere realmente tali.

Ora, avendo di mira la creazione di un processo « vero », era logico riservare la possibilità di intervento rappresentativo solo ed esclusivamente a chi, per il proprio *curriculum studiorum*, come tecnico del processo tributario è appunto « abilitato ».

Ciò spiega perché la rappresentanza del contribuente è riservata, dall'articolo 12, ai soli avvocati, procuratori e dottori commercialisti.

Ne scaturisce una situazione perfettamente simmetrica: le stesse professionalità richieste per accedere alla magistratura tributaria consentono, e solo esse, di difendere il contribuente davanti a quella magistratura.

### B) *La rappresentanza dell'amministrazione finanziaria.*

Se per spiegare la *ratio* dell'articolo 12 occorrevano poche parole ancor meno ne occorrono per spiegare quella dell'articolo 10, che istituisce l'Ufficio provinciale del contenzioso.

Oggi il contenzioso è attività meramente residuale rispetto ad altri compiti reputati, dalla stessa Amministrazione delle finanze, molto più importanti e come tali oggetto, a differenza della cura del contenzioso, di impulso e controllo, sia qualitativo che quantitativo. Conseguentemente vige il più totale disordine nella collazione delle pratiche per l'udienza e nello stesso reperimento delle carte. Impera la più avvilente dequalificazione sia nell'estensione dei mezzi giurisdizionali di difesa, sia nel conferimento delle deleghe a rappresentare l'ufficio in udienza. Risulta generalizzato un profondo senso di frustrazione dei funzionari. Conseguentemente, quasi nullo risulta il ruolo da essi svolto in udienza perché si rimettono a quanto raramente già dedotto per iscritto o al parere della commissione.

La situazione si commenta da sola e da sola, riteniamo valga ad evidenziare la assoluta ed inderogabile esigenza di affidare la difesa e la rappresentanza dell'amministrazione ad un ufficio che, in quanto specifico, abbia potere, mezzi e personale atti a fornire all'erario una qualità di difesa pari a quella fornita dal professionista al suo cliente.

Certo, per raggiungere pienamente lo scopo bisognerà, prima o poi, decidersi a porre mano ad una seria rivalutazione del trattamento retributivo di tali funzionari.

Per intanto, però, dotiamo quanto meno gli uffici di mezzi e di funzionari

che si appalesino, più degli altri, adatti alla specifica funzione *de qua*.

Questa esigenza era già stata fatta propria dalla proposta Usellini nella nona legislatura; i proponenti nel farla l'hanno maggiormente specificata in ordine proprio alla composizione dell'Ufficio provinciale del contenzioso ed ai suoi rapporti con altri organi in ogni grado di giudizio, in ispecie nel terzo.

### 3) LE REGOLE PROCEDURALI.

Si è detto in premessa che un notevole contributo al degrado dell'attuale giurisdizione tributaria veniva e viene dato dall'assoluta mancanza di regole capaci di privare il processo tributario di quel senso, quasi esclusivamente, dilatorio da cui è attualmente caratterizzato!

Ebbene, anche in ordine al cennato problema, la nona legislatura ci aveva offerto una preziosa opportunità con la proposta presentata da Usellini, nella quale erano previste la possibilità di domande riconvenzionali e l'esecutorietà della decisione emessa dalla commissione.

Queste proposte, operando la necessaria sintesi tra la proposta Usellini e quella Antoni, formulano nei capi VI e VII le disposizioni dedicate alla competenza (per materia e territoriale), ed alle norme di procedura.

Il *quid novi* che abbiamo ritenuto di dover apportare riguarda il processo innanzi alla commissione tributaria centrale, processo rispetto al quale abbiamo introdotto il principio dell'oralità e quindi l'intervento, in udienza, del rappresentante dell'ufficio provinciale del contenzioso.

Ne è scaturito, onorevoli colleghi, uno schema di processo che mentre ricalca, in buona sostanza, le norme di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972, è però finalmente capace di intervenire realmente nel rapporto giuridico di imposta.

Anche in ordine al processo, riteniamo si sia realizzato un apprezzabile grado di simmetria giuridica e soprattutto si sia

ricondotto nei suoi giusti termini l'aspetto dialettico del rapporto tra fisco e contribuente.

Si è voluto che nel processo tributario si risolvessero le eventuali patologie del rapporto sostanziale e non si potesse, invece, continuare a produrre, in via surrettizia, una sua sostanziale paralisi.

### 4) LE CARENZE STRUTTURALI E FUNZIONALI DELLE ATTUALI SEGRETERIE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE.

Anche per le segreterie delle attuali commissioni tributarie lo stato di degrado è pressoché totale, tanto che, nella nona legislatura, l'allora Ministro delle finanze, onorevole Visentini, presentò un apposito disegno di legge.

Leggendolo, con attenzione, non abbiamo potuto che dividerlo in ogni sua parte e perciò lo abbiamo fatto nostro, interamente e senza nulla modificare dell'originaria formulazione.

Si tratta di una serie di misure che produrranno, se attuate (nell'assetto organico e funzionale delle segreterie) un completo allineamento con le caratteristiche richieste a strutture di supporto destinate ad operare a fianco di una magistratura moderna ed efficiente.

Come si vede, si trattava e si tratta di realizzare, anche in ordine alle segreterie, la necessaria simmetria rispetto alla composizione, al funzionamento e alla dignità professionale che si vuole per l'organo giudicante.

### 5) LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Ne abbiamo, in pratica, fatto cenno via via che se ne presentava occasione e quindi ci limiteremo a segnalare la disposizione dell'articolo 69.

Trattasi di norma mirante a consentire, alla nuova struttura, una partenza « pulita », liberata, il più possibile, dall'enorme mole di lavoro accumulatasi negli anni.

Certo, ne discende un onere: siamo, però, convinti che ne valga la pena, visti gli interessi in gioco.

In sintesi, la presente proposta consta di 9 capi:

il capo I (articoli 1-5) è dedicato alla istituzione dell'organico dei Magistrati tributari;

il capo II (articolo 6) è dedicato al Consiglio di presidenza;

il capo III (articoli 7-9) è dedicato all'ordinamento della Magistratura tributaria, ivi compresa la regolamentazione del concorso;

il capo IV (articoli 10-11) è dedicato alla difesa e rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria e prevede (articolo 10) l'istituzione, presso ciascuna Intendenza di finanza, dell'Ufficio provinciale del contenzioso;

il capo V (articolo 12) è dedicato alla difesa e rappresentanza del contribuente e la riserva ai soli avvocati, procuratori e dottori commercialisti;

il capo VI (articoli 13-14) è dedicato alle competenze, per materia e per territorio, delle Commissioni tributarie;

il capo VII (articoli 15-50) consta di tre sezioni:

a) la prima (articoli 15-37) è dedicata al processo di primo grado: particolarmente pregnanti sono gli articoli 28 e 36 rispettivamente relativi alle domande riconvenzionali ed all'esecutività della sentenza;

b) la seconda (articoli 38-44) è dedicata al procedimento di secondo grado;

c) la terza (articoli 45-50) è dedicata al procedimento innanzi alla Commissione tributaria centrale; i proponenti sono altresì dell'avviso di scoraggiare l'eventuale quarto grado di giurisdizione, ed

è per questo che prevedono la possibilità di adire la Corte di cassazione dopo che il contribuente abbia assolto completamente ai suoi obblighi derivanti dalla decisione della Commissione centrale tributaria: particolarmente significativi gli articoli 48, 49 e 50, istituendi, rispettivamente, la discussione e l'intervento dell'ufficio provinciale del contenzioso competente in luogo dell'avvocatura dello Stato, nonché l'eventuale possibilità di ricorso alla Corte di cassazione così come innanzi specificato;

il capo VIII (articoli 51-62) che dedicato al ruolo organico del personale delle segreterie delle Commissioni tributarie, riprende integralmente il disegno di legge Visentini (atto Camera 3209, IX Legislatura);

il capo IX (articoli 63-71) contiene le disposizioni transitorie e finali e dispone in ordine all'effettuazione dei concorsi per l'immissione nei ruoli dei magistrati tributari; in ordine alla nomina degli alti gradi di questa Magistratura, in ordine all'istituzione degli uffici provinciali del contenzioso, in ordine alla facoltà di rapida estinzione delle controversie relative ad atti impositivi, istituendo il principio sull'autotutela.

#### CONCLUSIONI.

I proponenti hanno cercato, pur consapevoli delle difficoltà che da alcune parti si creeranno, di unire alla loro visione il meglio di quanto altre intelligenze politiche erano venute proponendo nella scorsa legislatura.

Sono peraltro consapevoli della complessità della proposta, e proprio per questo la ritengono aperta ad ogni contributo e ad ogni miglioramento.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA



## PROPOSTA DI LEGGE

## CAPO I

RUOLO ORGANICO  
DEI MAGISTRATI TRIBUTARI

## ART. 1.

*(Ruolo dei magistrati tributari).*

1. È istituito il ruolo organico dei magistrati tributari addetti alle commissioni tributarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni, con la dotazione indicata nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Il numero delle sezioni delle commissioni tributarie è fissato secondo la tabella B, allegata alla presente legge.

## ART. 2.

*(Commissione tributaria centrale).*

1. La commissione tributaria centrale è composta dal presidente, dai presidenti di sezione e dai consiglieri, di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

2. Ciascuna sezione della commissione tributaria centrale è composta da un presidente titolare, da un presidente aggiunto e da quattro consiglieri.

3. Le sezioni deliberano con l'intervento del presidente e di quattro componenti.

4. I presidenti delle sezioni determinano, all'inizio di ogni anno, il calendario delle udienze sulla base dei criteri fissati dal consiglio di presidenza.

5. Ove manchi, in una sezione, il numero dei consiglieri necessario per deliberare, il presidente della commissione provvede alla supplenza con consiglieri appartenenti ad altre sezioni.

## ART. 3.

*(Presidente della  
Commissione tributaria centrale).*

1. Il presidente della commissione tributaria centrale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze ed è scelto tra i presidenti di sezione della commissione centrale con almeno dieci anni di servizio presso le commissioni tributarie.

2. In fase di prima attuazione della presente legge, il presidente della commissione tributaria centrale è scelto tra i magistrati della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali, con qualifica non inferiore a presidente di sezione.

3. I presidenti ed i componenti le sezioni della commissione tributaria centrale sono nominati seguendo l'ordine del ruolo di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

## ART. 4.

*(Commissioni tributarie di secondo grado).*

1. Le commissioni tributarie di secondo grado sono composte dai presidenti di sezione e dai consiglieri.

2. A ciascuna sezione delle commissioni tributarie di secondo grado sono destinati quattro magistrati tributari, compreso il presidente. Ciascuna sezione delibera con l'intervento del presidente e di due consiglieri.

3. La ripartizione delle sezioni tra le varie commissioni di secondo grado viene effettuata con decreto del Presidente della Repubblica.

4. Nelle commissioni tributarie di secondo grado, divise in sezioni, il presidente della commissione presiede la prima sezione.

5. Il presidente della commissione tributaria di secondo grado, all'inizio di

ogni trimestre, stabilisce il calendario delle udienze. Lo stesso presidente, all'inizio dell'anno, stabilisce la composizione di ciascuna sezione in base ai criteri fissati dal consiglio di presidenza per assicurare l'avvicendamento dei magistrati tra le diverse sezioni.

6. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni trimestre, stabilisce il calendario delle udienze.

7. Il presidente di ciascuna commissione di secondo grado ed i relativi presidenti di sezione vengono nominati seguendo l'ordine del ruolo dei consiglieri di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Successivamente, seguendo l'ordine dello stesso ruolo, vengono nominati i consiglieri componenti le commissioni tributarie di secondo grado.

8. In caso di assenza o impedimento o vacanza temporanea del presidente della commissione o della sezione, le funzioni saranno esercitate dal magistrato più anziano.

#### ART. 5.

*(Commissioni tributarie di primo grado).*

1. Le commissioni tributarie di primo grado sono composte dal presidente, dai presidenti di sezione e dai magistrati.

2. A ciascuna sezione delle commissioni tributarie sono assegnati quattro magistrati tributari, compreso il presidente.

3. Ciascuna sezione delibera con l'intervento del presidente e di due magistrati.

4. La determinazione del numero delle sezioni, nell'ambito dei vari gradi di giurisdizione, viene effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, ferma restando la dotazione complessiva di cui all'allegata tabella B.

5. Nelle commissioni tributarie di primo grado, divise in sezioni, il presidente presiede la prima sezione.

6. Il presidente della commissione tributaria di primo grado, all'inizio di ogni trimestre, stabilisce il calendario delle udienze.

7. Lo stesso presidente, all'inizio dell'anno, stabilisce la composizione di ciascuna sezione in base ai criteri fissati dal consiglio di presidenza per assicurare l'avvicendamento dei magistrati tra le diverse sezioni.

8. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni trimestre, stabilisce il calendario delle udienze.

9. I presidenti di ciascuna commissione di primo grado ed i relativi presidenti di sezione vengono nominati seguendo l'ordine del ruolo dei magistrati di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

10. In caso di assenza o impedimento o vacanza temporanea del presidente della commissione o della sezione, le funzioni di presidente saranno esercitate dal magistrato più anziano.

## CAPO II

### CONSIGLIO DI PRESIDENZA

#### ART. 6.

*(Consiglio di presidenza).*

1. È istituito il consiglio di presidenza delle commissioni tributarie, composto:

a) dal presidente della Commissione tributaria centrale;

b) da due presidenti di commissione tributaria di secondo grado;

c) da due presidenti di commissione tributaria di primo grado;

d) da due consiglieri e cioè magistrati tributari di secondo grado;

e) da due magistrati e cioè magistrati tributari di primo grado.

2. All'elezione dei componenti, di cui alle lettere b), c), d), ed e) del comma 1, partecipano tutti i magistrati tributari con voto personale, segreto e diretto.

3. Svolge le mansioni di segretario un direttore di segreteria di commissione tributaria con almeno dieci anni di servizio presso le commissioni.

4. Il consiglio di presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Al consiglio di presidenza spetta formulare le proposte al Presidente del Consiglio dei ministri in ordine alla nomina dei magistrati delle commissioni tributarie nonché in ordine all'assegnazione ed ai trasferimenti degli stessi; cura altresì la compilazione e l'aggiornamento del ruolo secondo il disposto degli articoli 1 e 9 e lo svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 8.

6. Il consiglio di presidenza fissa, inoltre, i criteri di massima per la fissazione del calendario delle udienze e per la ripartizione dei ricorsi tra le varie sezioni delle diverse commissioni.

7. Il consiglio resta in carica tre anni ed i componenti eletti non sono immediatamente rieleggibili.

### CAPO III

#### ORDINAMENTO DELLA MAGISTRATURA TRIBUTARIA

##### ART. 7.

*(Ordinamento dei magistrati tributari).*

1. I magistrati tributari non possono essere in alcun caso chiamati ad esercitare funzioni od espletare compiti diversi da quelli istituzionali, salvo che siano posti fuori ruolo. Ad essi si estendono le cause di incompatibilità previste per i magistrati ordinari.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, sono estese ai magistrati tributari, di cui all'articolo 1, tutte le norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei magistrati di corrispondente qualifica della magistratura ordinaria.

## ART. 8.

*(Nomina a magistrato tributario).*

1. Le nomine a magistrato tributario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare:

*a)* i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale ed i magistrati amministrativi e della giustizia militare di qualifica equiparata;

*b)* gli avvocati dello Stato ed i procuratori dello Stato con qualifica non inferiore a sostituti procuratori;

*c)* i dipendenti dello Stato, muniti della laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, con la qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo nella carriera direttiva;

*d)* gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche ed economiche con almeno cinque anni di servizio;

*e)* i professori ordinari di discipline giuridiche ed economiche con almeno cinque anni di insegnamento di ruolo;

*f)* i dipendenti delle regioni e degli enti pubblici a carattere nazionale, muniti della laurea in giurisprudenza od economia e commercio, che siano stati assunti attraverso concorsi pubblici per la carriera direttiva ed abbiano almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo in detta carriera;

*g)* i procuratori legali ed i dottori commercialisti iscritti all'albo da cinque anni.

2. Ai fini dell'ammissione al concorso, è esclusa qualsiasi equiparazione, della laurea in giurisprudenza e di quella in economia e commercio, ad altri titoli di studio equipollenti prevista da altre disposizioni di legge.

3. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri ed è composta da un magistrato tributario con qualifica non inferiore a presidente di commissione tributaria di secondo grado, con funzioni di presidente, da due magistrati tributari con qualifica non inferiore a consigliere, da due docenti universitari, di cui uno preposto alla cattedra di Ragioneria.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di segreteria delle commissioni tributarie con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione o equiparata.

5. Il concorso si articola in tre prove scritte di cui:

a) una in diritto tributario, con riferimenti di diritto civile, commerciale, fallimentare ed amministrativo;

b) una in ragioneria generale, comprensiva di scritturazione in partita doppia di operazioni gestionali;

c) una, teorico-pratica, consistente nell'estensione di una decisione avente ad oggetto un provvedimento dell'Amministrazione finanziaria ed il relativo ricorso.

6. Sono ammessi a sostenere le prove orali, vertenti nelle stesse discipline previste per le prove scritte e nel diritto penale, coloro che avranno conseguito, in ciascuna prova, una votazione non inferiore a 12/20 ed una votazione media di almeno 14/20.

#### ART. 9.

*(Nomina a consigliere).*

1. Le nomine a consigliere, che corrispondono a magistrato d'appello, vengono conferite, per merito assoluto, ai magistrati che abbiano prestato otto anni di servizio presso le commissioni tributarie, seguendo l'ordine del ruolo.

2. Maturata l'anzianità, di cui al comma 1, le promozioni si avranno anche in soprannumero ferma restando la dotazione organica di cui alla tabella A, allegata alla presente legge.

3. I magistrati tributari, ad eccezione del presidente della commissione centrale, che viene nominato secondo il disposto dell'articolo 3, vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio di presidenza della magistratura tributaria.

#### CAPO IV

#### DIFESA E RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

##### ART. 10.

*(Ufficio provinciale del contenzioso).*

1. La difesa e la rappresentanza dell'amministrazione finanziaria sono attribuite all'ufficio provinciale del contenzioso istituito presso ciascuna intendenza di finanza.

2. Alla direzione dell'ufficio, di cui al comma 1 non può essere preposto un funzionario con qualifica inferiore a quella di primo dirigente.

3. All'ufficio provinciale del contenzioso sono assegnati funzionari dell'amministrazione periferica forniti esclusivamente:

a) di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio;

b) di qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata;

c) di comprovata capacità in ordine alla difesa scritta dell'amministrazione ed alla sua rappresentanza.

4. Per l'adempimento di tutti i compiti di istituto, diversi dall'estensione dei mezzi giurisdizionali e dalla partecipazione alle sedute di commissione, il detto ufficio si avvale del personale della intendenza di finanza.



## ART. 11.

*(Funzionamento  
dell'ufficio del contenzioso).*

1. Le comunicazioni di atti, provvedimenti e avvisi prescritti dalla presente legge sono fatti all'ufficio provinciale del contenzioso mediante deposito presso la segreteria della commissione tributaria.

2. Alla direzione dell'ufficio provinciale del contenzioso spetta la decisione in ordine all'eventuale proposizione del ricorso per cassazione, contro la sentenza della commissione tributaria di primo grado, nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

## CAPO V

DIFESA E RAPPRESENTANZA  
DEL CONTRIBUENTE

## ART. 12.

*(Difesa del contribuente).*

1. Il ricorrente, l'intervenuto ed il chiamato in giudizio davanti alle commissioni tributarie possono agire personalmente o mediante procuratore generale o speciale.

2. La procura speciale può essere conferita: con atto pubblico; con scrittura privata anche non autenticata, al coniuge od a parenti o affini entro il quarto grado, ai soli fini della discussione orale.

3. Sia il contribuente, sia il procuratore generale o speciale possono farsi assistere o rappresentare in giudizio esclusivamente da iscritti agli albi degli avvocati, dei procuratori, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali. Se il mandato è conferito in un atto del processo, la firma è autenticata dallo stesso mandatario.

4. Il mandato può essere conferito oralmente e se ne dà atto nel verbale.

CAPO VI  
COMPETENZA  
DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

ART. 13.

*(Competenza per materia).*

1. Appartengono alla competenza delle commissioni tributarie le controversie in materia di:

a) imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) imposta sul reddito delle persone giuridiche;

c) imposta locale sui redditi;

d) imposta sul valore aggiunto, salvo il disposto dell'articolo 70, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, nonché il disposto della nota al numero 1 della parte terza della tabella A allegata al decreto stesso nei casi in cui l'imposta sia riscossa unitamente all'imposta sugli spettacoli;

e) imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

f) imposta di registro;

g) imposta sulle successioni e sulle donazioni;

h) imposte ipotecarie;

i) imposta sulle assicurazioni;

l) sovrainposte relative alle imposte indicate nelle lettere precedenti.

2. Appartiene, inoltre, alla competenza delle commissioni ogni altra controversia avente carattere accessorio o conseguenziale a quella di cui al comma 1.

3. Appartengono, altresì, alla competenza delle commissioni le controversie promosse da singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la

figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.

ART. 14.

*(Competenza per territorio).*

1. Il ricorso contro gli atti di un ufficio finanziario deve essere proposto alla commissione tributaria di primo grado della circoscrizione di tribunale in cui rientra la sede dell'ufficio che ha emesso il provvedimento; il ricorso contro gli atti di un centro di servizio deve essere proposto alla commissione della circoscrizione di tribunale in cui ha sede l'ufficio delle imposte di cui all'articolo 31, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. La competenza della commissione tributaria di secondo grado è determinata dal capoluogo della provincia in cui ha sede la commissione tributaria di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata.

CAPO VII

PROCESSO DI PRIMO GRADO

SEZIONE PRIMA

IL PROCEDIMENTO INNANZI ALLA COMMISSIONE  
TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO.

ART. 15.

*(Norme applicabili).*

1. Al procedimento davanti alla commissione tributaria di primo grado si applicano le norme del primo libro del codice di procedura civile e quelle del libro

secondo concernenti il procedimento davanti al tribunale compatibilmente con le disposizioni della presente legge.

2. Per le notificazioni e le comunicazioni si osservano le disposizioni delle leggi speciali concernenti la notificazione e la comunicazione degli atti in materia civile.

#### ART. 16.

*(Termine per ricorrere).*

1. Il termine per ricorrere contro il provvedimento dell'amministrazione finanziaria, la cartella di pagamento o l'avviso di mora è di sessanta giorni. Il termine decorre dalla notificazione dell'atto.

2. Il termine per la proposizione del ricorso e tutti gli altri termini processuali pendenti alla data della morte della parte o del suo rappresentante o alla data della sentenza esecutiva che ne abbia dichiarato l'incapacità, sono prorogati di sei mesi a decorrere da tale data.

3. Agli eredi, che non hanno comunicato alla cancelleria della sezione le loro generalità e la loro residenza, gli atti del procedimento possono essere notificati, entro un anno dalla morte della parte, collettivamente ed impersonalmente nel domicilio eletto od, in mancanza, nella residenza dichiarata del defunto risultanti dagli atti del processo.

#### ART. 17.

*(Atti dell'amministrazione finanziaria).*

1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria debbono contenere l'indicazione dell'impugnazione ammessa, delle modalità e del termine per proporla e del giudice competente. Debbono essere notificati a tutti i soggetti interessati.

2. L'atto di accertamento o di liquidazione dell'imposta o il provvedimento che applica la sopratassa od una sanzione amministrativa pecuniaria deve contenere

la specifica indicazione delle somme dovute; se sono dovuti interessi, ne deve indicare la misura e la ricorrenza.

ART. 18.

*(Proposizione del ricorso).*

1. Il ricorso può essere proposto contro l'avviso di accertamento, l'avviso di liquidazione dell'imposta, il provvedimento che irroga le sanzioni, l'ingiunzione, il ruolo, l'avviso di mora e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso di cui al comma 6. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente.

2. Il ricorso contro l'ingiunzione, il ruolo e l'avviso di mora è ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta o del provvedimento che irroga la sanzione.

3. Gli atti generali, se ritenuti illegittimi, sono disapplicati dalla commissione in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.

4. Il termine per proporre ricorso è di sessanta giorni e decorre dalla notificazione dell'atto soggetto ad impugnazione. La notificazione della cartella esattoriale vale come notificazione del ruolo.

5. In caso di versamento diretto o qualora manchino o non siano stati notificati gli atti indicati nel comma 1, il contribuente che ritiene di aver diritto a rimborsi ne fa istanza all'ufficio competente nei termini previsti dalle singole leggi, o in mancanza di disposizioni specifiche, entro due anni dal pagamento ovvero, se posteriori, dal giorno in cui sia sorto il diritto alla restituzione.

6. Trascorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso, senza che sia stato notificato il provvedimento dell'ufficio tributario sulla stessa, il ricorso può essere proposto fino a quando il diritto al rimborso non è prescritto.

## ART. 19.

*(Contenuto del ricorso).*

1. Il ricorso alla commissione tributaria di primo grado deve contenere:

a) l'indicazione della commissione adita;

b) le indicazioni necessarie per individuare il ricorrente e se del caso, il suo rappresentante;

c) l'indicazione della residenza del ricorrente o del domicilio eletto;

d) l'indicazione del provvedimento o dell'atto cui la controversia si riferisce e dell'ufficio che lo ha emesso;

e) l'oggetto della domanda e la sommaria descrizione delle ragioni che la giustificano;

f) la sottoscrizione del ricorrente o del suo rappresentante o del procuratore alla lite.

2. Al ricorso deve essere allegata copia in carta semplice del provvedimento o dell'atto di cui alla lettera d) del comma 1.

3. Il ricorso è inammissibile se manca od è assolutamente incerto uno degli elementi indicati nel comma 1.

## ART. 20.

*(Presentazione del ricorso).*

1. Il ricorso è proposto mediante deposito o spedizione, in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento, dell'originale alla cancelleria della sezione, di una copia in carta semplice all'ufficio tributario e di una seconda copia, in carta semplice e con allegata copia in carta semplice del provvedimento o dell'atto impugnato, all'ufficio di cui al precedente articolo 10. Della consegna è rilasciata ricevuta.

2. La mancata consegna o spedizione, della copia del ricorso, all'ufficio tributario è causa di inammissibilità del ricorso stesso; analoga conseguenza discende da difformità che la detta copia abbia ri-

spetto all'originale. Tale inammissibilità può essere chiesta dall'ufficio sino alla udienza di discussione.

3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787.

ART. 21.

*(Sospensione dell'esecuzione).*

1. Per effetto della proposizione del ricorso alla commissione tributaria di primo grado è sospesa l'esecuzione per la riscossione della pena pecuniaria. Il presidente della commissione, viste le ragioni addotte, può sospendere in tutto od in parte l'esecuzione per la riscossione dell'imposta, della sopratassa e degli interessi; il provvedimento è dato con decreto motivato su istanza della parte interessata.

ART. 22.

*(Deduzioni dell'ufficio tributario).*

1. L'ufficio finanziario, entro sessanta giorni dal ricevimento della copia del ricorso, deve far pervenire alla commissione le proprie deduzioni, con atto corredato dei documenti e delle copie per le altre parti e per il fascicolo d'ufficio, la segreteria della commissione ne rilascia ricevuta. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Il termine di sessanta giorni ha carattere perentorio.

2. I ricorsi relativi a provvedimenti o atti contenenti l'addebito di una imposta non superiore a un milione di lire possono essere accolti dall'ufficio tributario, previo conforme parere dell'ufficio di cui al precedente articolo 10, dandone comunicazione motivata, entro i termini previsti al primo comma, alla commissione e al ricorrente; in tal caso il ricorso è dichiarato estinto dalla commissione tributaria.

ART. 23.

*(Documenti).*

1. I documenti debbono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in appo-

sita nota sottoscritta da esibire in due copie di cui una in carta semplice per l'altra parte.

2. La commissione ha la facoltà di ordinare alle parti l'esibizione di documenti necessari per le decisioni di rispettiva competenza. Il termine che viene concesso per la esibizione di detti documenti ha carattere perentorio.

3. Se i documenti non sono scritti in lingua italiana, ovvero in altra lingua di cui le disposizioni vigenti ammettono l'uso, il presidente può nominare un traduttore che presta giuramento dinanzi alla commissione a norma dell'articolo 122 del codice di procedura civile.

4. Il compenso al traduttore è liquidato dal presidente con ordinanza che costituisce titolo esecutivo ed è posto a carico della parte che ha provveduto, anche su ordine della commissione, all'esibizione dei documenti; per i documenti esibiti dal contribuente all'ufficio e da quest'ultimo prodotti in giudizio, il compenso al traduttore è a carico del contribuente.

5. La commissione può autorizzare le parti o i loro rappresentanti, di cui all'articolo 12, ad espletare la funzione di traduttore, previa la prestazione di giuramento a norma del quarto comma del presente articolo.

#### ART. 24.

*(Fascicolo del processo).*

1. La segreteria della commissione forma il fascicolo d'ufficio inserendovi il ricorso ed i documenti presentati dal ricorrente.

2. Nel fascicolo d'ufficio sono successivamente inseriti le memorie e i documenti presentati dalle parti, i verbali e gli atti del processo. I decreti e le ordinanze sono inseriti nel fascicolo in originale; la sentenza è inserita in copia.

3. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio.

4. Dopo la definizione della controversia con sentenza passata in giudicato ed entro cinque anni dalla definizione medesima ciascuna parte può chiedere la restituzione dei documenti prodotti.



## ART. 25.

(Fissazione dell'udienza).

1. Il presidente della commissione, se questa è costituita in un'unica sezione, provvede con decreto entro quindici giorni dalla presentazione del ricorso alla nomina del relatore e alla fissazione dell'udienza. Se la commissione è costituita in due o più sezioni, il presidente provvede all'assegnazione del ricorso alla sezione entro quindici giorni dalla presentazione: il presidente della sezione provvede, con decreto, entro i successivi quindici giorni alla nomina del relatore ed alla fissazione dell'udienza. La segreteria comunica alle parti, senza ritardo, il ricorso e il decreto di fissazione: la comunicazione deve essere fatta almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'udienza.

2. L'udienza fissata a norma dei precedenti commi può essere rinviata:

a) per il compimento di atti istruttori;

b) se è sopravvenuto un impedimento del relatore e non è possibile la sua sostituzione;

c) se la parte prova l'impossibilità a comparire in udienza;

d) se per l'avvenuta presentazione di documenti o memorie è necessario concedere alla parte un termine per preparare la difesa od integrare i motivi del ricorso;

e) per gravi esigenze di servizio.

3. Il rinvio deve essere disposto, di regola, a udienza fissa. In ogni caso il rinvio è comunicato alle parti almeno trenta giorni prima della data stabilita per la nuova udienza; il rinvio disposto in udienza è comunicato oralmente alle parti.

4. Le parti hanno diritto di conoscere la composizione della commissione e possono proporre istanza di riconsunzione fino al giorno prima della data fissata per l'udienza.

## ART. 26.

*(Riunione dei processi).*

1. Se dinanzi alla stessa sezione pendono più processi relativi alla medesima controversia ovvero a più controversie concernenti questioni comuni, ancorché relativi a tributi diversi, ovvero a controversie altrimenti connesse per i soggetti o per l'oggetto, la commissione, anche d'ufficio, può disporre la riunione.

2. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse, il presidente, su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti di sezione, determina la sezione dinanzi alla quale i processi debbono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma 1.

3. Il collegio, se nel corso del processo relativo a controversie connesse, rileva che la riunione lo ritarda o lo rende più gravoso può, con ordinanza motivata, disporre la separazione.

## ART. 27.

*(Deposito di documenti e memorie difensive. Integrazione dei motivi).*

1. Fermo quanto stabilito dall'articolo 16, le parti possono depositare, fino rispettivamente a venti e dieci giorni liberi prima dell'udienza di discussione, documenti e memorie con copia per le parti. La segreteria ne rilascia ricevuta.

## ART. 28.

*(Domande riconvenzionali).*

1. L'amministrazione finanziaria, durante il corso del procedimento contenzioso, se è in possesso di elementi nuovi, propone in via riconvenzionale l'aumento dell'imponibile, delle imposte o delle altre somme indicate nell'atto di accertamento o di liquidazione, sempreché non sia decorso il termine di decadenza per l'accertamento. Si considerano nuovi gli

elementi che non sono già valutati al fine della liquidazione o dell'accertamento.

2. La domanda riconvenzionale è proposta con memoria depositata a norma dell'articolo precedente.

ART. 29.

*(Trattazione della causa).*

1. All'udienza il relatore espone i fatti e le questioni della controversia in presenza delle parti. Il presidente ammette quindi le parti alla discussione.

2. Se appare necessario il compimento di atti istruttori la commissione dà con ordinanza le disposizioni necessarie.

3. L'ordinanza è comunicata alle parti presenti ed a cura della segreteria, alle altre parti.

4. Fuori dell'ipotesi considerata nel comma 2, la commissione provvede con sentenza alla definizione della controversia.

5. Di ogni udienza è redatto verbale dal segretario.

ART. 30.

*(Rinnovazione dell'atto impugnato).*

1. La sezione, se nell'atto impugnato rileva un vizio di incompetenza o che comunque non attiene all'esistenza od all'ammontare del credito tributario, sospende con ordinanza il processo, sempre che non si sia verificata una sanatoria ed assegna per la rinnovazione dell'atto impugnato un termine non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi dalla data in cui l'ordinanza è comunicata all'ufficio tributario.

2. Non può provvedersi a rinnovazione dell'atto impugnato quando il vizio consista nel difetto di motivazione o l'atto sia stato notificato dopo la scadenza del termine stabilito a pena di decadenza.

3. La rinnovazione nel termine fissato dalla sezione impedisce ogni decadenza e fa cessare la materia del contendere sui

motivi che hanno determinato l'emanazione dell'ordinanza nonché sui motivi che risultano accolti nell'atto rinnovato. Il presidente, verificatasi la rinnovazione dell'atto o decorso il termine assegnato per la rinnovazione, fissa la nuova udienza di discussione.

ART. 31.

*(Istruzione del processo).*

1. La sezione, al fine di conoscere i fatti rilevanti per la decisione, ha tutte le facoltà di accesso, di richiesta dati, di informazioni e chiarimenti, conferite agli uffici tributari dalle singole leggi d'imposta.

2. Il collegio può delegare l'esecuzione di tali adempimenti istruttori ad uno dei suoi componenti che vi procede con l'assistenza del segretario. Le parti, tempestivamente avvertite, possono intervenire, anche a mezzo di propri delegati, e fare constare a verbale le loro richieste e deduzioni. La mancata comunicazione alle parti comporta la nullità degli atti compiuti in loro assenza.

3. Quando occorre acquisire elementi conoscitivi tecnici di particolare complessità, la commissione può richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato e la collaborazione della Guardia di finanza. Del deposito della relazione è data comunicazione alle parti. Il ricorrente e le altre parti intervenute o chiamate nel giudizio possono chiedere al presidente, entro i trenta giorni successivi a quello della comunicazione, la fissazione di un termine per presentare una relazione tecnica. Nel caso di cui al comma precedente, la parte che vi abbia interesse può chiedere la nomina di un consulente tecnico d'ufficio e ne sopporta le spese.

4. Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.

5. Gli adempimenti istruttori di cui al presente articolo sono disposti con ordinanza motivata che non può essere impugnata separatamente dalla decisione.

## ART. 32.

*(Decisione della causa).*

1. La sentenza è deliberata in camera di consiglio subito dopo la discussione della causa e il dispositivo, sottoscritto dal presidente e dal relatore, è depositato in segreteria. La deliberazione può essere rinviata di non oltre trenta giorni se le questioni controverse appaiono particolarmente difficili o complesse.

2. Tale termine non è derogabile oltre ulteriori trenta giorni, trascorsi i quali il presidente della sezione dovrà sostituire il relatore.

## ART. 33.

*(Contenuto della decisione.  
Errore sulla norma tributaria).*

1. La decisione è emessa in nome del popolo italiano, è sottoscritta dal presidente e dal relatore e deve contenere:

a) l'indicazione della composizione del collegio, delle generalità delle parti e della data in cui è pronunciata;

b) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, delle domande e dei motivi di fatto e di diritto;

c) il dispositivo;

d) l'indicazione delle somme dovute dal contribuente a titolo di imposta, di interessi, di soprattassa o di pena pecuniaria oppure l'indicazione della somma da rimborsare compresi gli interessi.

2. La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie se la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

## ART. 34.

*(Comunicazioni e notificazioni).*

1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria alle parti, che ne rilasciano immediatamente rice-

vuta, o spedite in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento. Le comunicazioni all'ufficio tributario possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della commissione.

2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvi i casi di specifiche e contrarie disposizioni della presente legge.

3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente mediante plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento ed all'ufficio tributario mediante presentazione dell'atto all'ufficio medesimo che ne rilascia ricevuta sulla copia.

4. L'ufficio provvede alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria.

5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.

6. In caso di concorso di più comunicazioni o notificazioni alla stessa parte, vale ad ogni effetto la comunicazione eseguita per prima.

#### ART. 35.

*(Luogo delle comunicazioni  
e delle notificazioni).*

1. Le comunicazioni e le notificazioni sono eseguite, salva consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dalla parte nel suo primo atto, fino al decimo giorno successivo a quello in cui sia stata presentata o sia pervenuta alla segreteria della commissione la comunicazione di variazioni. Se la relazione di notificazione od equipollente atto dell'ufficio postale attesta che il domicilio eletto o la residenza dichiarata è fittizia, il termine pe-

rentorio entro il quale una notificazione debba essere eseguita si intende prorogato di trenta giorni.

2. Le indicazioni della residenza e del domicilio eletto hanno effetto anche per i successivi gradi di giudizio.

3. Se mancano la dichiarazione della residenza o l'elezione del domicilio o se per la loro assoluta incertezza la notificazione non è possibile, gli atti del procedimento sono comunicati o notificati presso la segreteria. La stessa disposizione si applica se la parte non indica la residenza o non elegge domicilio nel territorio dello Stato.

#### ART. 36.

*(Esecutività della sentenza).*

1. Salvo il disposto del comma seguente, la decisione della commissione tributaria di primo grado è esecutiva; se dispone un rimborso, la somma da rimborsare può essere utilizzata dal contribuente per saldare o conguagliare l'imposta sul reddito o l'imposta sul valore aggiunto risultanti a debito del contribuente alla data di emissione della decisione.

2. Su istanza dell'ufficio finanziario interessato, il presidente della commissione di secondo grado, visti i motivi d'appello, può sospendere in tutto od in parte la riscossione o l'esecuzione del rimborso.

3. Il provvedimento è dato con decreto motivato.

#### ART. 37.

*(Pubblicazione, comunicazione e notificazione della decisione).*

1. La parte che vi ha interesse può provvedere alla notificazione della sentenza. La notificazione produce gli effetti della comunicazione se la prova dell'avvenuta notificazione è depositata in segreteria.

2. La decisione è resa pubblica nella motivazione mediante deposito in segreteria della commissione entro trenta giorni dalla data della deliberazione.

3. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito, apponendo sulla decisione la propria firma e la data.

4. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti entro dieci giorni dal deposito di cui al comma 2.

5. La segreteria rilascia, entro dieci giorni dalla richiesta della parte, copia autentica della decisione; se la decisione di condanna al pagamento di somme è divenuta definitiva, ne rilascia copia in forma esecutiva. Il richiedente, diverso dall'ufficio tributario, deve corrispondere le spese di rilascio della copia mediante applicazione sulla domanda di marche da bollo da annullarsi a cura della segreteria.

#### SEZIONE SECONDA

#### LE IMPUGNAZIONI.

#### ART. 38.

*(Norme applicabili).*

1. Le disposizioni del titolo terzo del libro secondo del codice di procedura civile si osservano in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

2. Le disposizioni stabilite per il procedimento davanti alla commissione tributaria di primo grado si osservano in quanto applicabili al procedimento davanti alla commissione tributaria di secondo grado.

#### ART. 39.

*(Appello).*

1. Contro la decisione della commissione tributaria di primo grado può essere proposto appello con ricorso alla commissione tributaria di secondo grado. L'appello non è ammesso se il valore della controversia non eccede il limite indicato nel terzo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile, tranne che per difetto di giurisdizione o per incompetenza. Si applica il terzo comma dell'articolo 19.

2. L'atto di appello con allegata copia della decisione impugnata deve essere consegnato o spedito, in plico senza bu-



sta, alla segreteria della commissione di primo grado mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia dell'atto di appello deve essere consegnata o spedita in plico, senza busta, all'altra parte interessata, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della notifica della decisione di primo grado.

3. L'appello dell'amministrazione finanziaria può essere proposto solo previo parere favorevole dell'ufficio provinciale del contenzioso.

#### ART. 40.

*(Comunicazione dell'appello.  
Appello incidentale).*

1. L'appello è comunicato alle parti con l'avviso di fissazione dell'udienza davanti alla commissione tributaria di secondo grado.

2. L'appello incidentale si propone con memoria depositata nella segreteria della commissione tributaria di secondo grado. Copia dell'appello incidentale deve essere notificata all'altra parte a cura dell'appellante.

#### ART. 41.

*(Termini e modalità dell'appello).*

1. L'appello deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti, rispettivamente, dalla notificazione o dalle comunicazioni di cui agli articoli precedenti.

2. L'atto di appello deve contenere l'indicazione della decisione impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi dell'impugnazione.

3. Trascorsi sessanta giorni utili per potere proporre appello, la segreteria della commissione tributaria di primo grado trasmette alla commissione tributaria competente l'atto di appello, copia della decisione impugnata ed il fascicolo di giudizio di primo grado.

4. Decorso un anno dalla proposizione dell'appello senza che la copia sia stata

consegnata o spedita all'altra parte, il processo si estingue. L'estinzione è pronunciata con ordinanza del presidente della sezione ed è notificata alle parti a cura della segreteria.

5. Avverso l'ordinanza è ammesso il ricorso alla commissione nel termine di trenta giorni dalla notificazione.

ART. 42.

*(Procedimento).*

1. Nel procedimento innanzi alla commissione di secondo grado si applicano le disposizioni stabilite per il procedimento di primo grado.

ART. 43.

*(Rinvio alla commissione tributaria di primo grado).*

1. La commissione tributaria di secondo grado se rileva, in contrasto con la decisione impugnata, i vizi di cui all'articolo 30, assegna con ordinanza per la rinnovazione dell'atto impugnato un termine non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi dalla data in cui l'ordinanza è comunicata all'ufficio tributario.

2. Si osservano le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 30.

3. Quando la commissione rileva che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non si è costituito regolarmente o che il collegio è stato composto in modo illegittimo, rimette le parti ad altra sezione della commissione di primo grado od in mancanza, ad altra commissione di primo grado, alla quale il fascicolo è trasmesso a cura della segreteria dopo che sono inutilmente trascorsi i termini per l'impugnazione.

4. In sede di rinvio il processo continua con l'applicazione delle disposizioni stabilite per il primo grado di giudizio.

## ART. 44.

*(Revocazione).*

1. Contro le decisioni delle commissioni tributarie, che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugunate, è ammessa la revocazione ai sensi degli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.

## SEZIONE TERZA

IL RICORSO ALLA COMMISSIONE  
TRIBUTARIA CENTRALE.

## ART. 45.

*(Il ricorso).*

1. Il ricorso alla commissione tributaria centrale può essere proposto nel termine di giorni sessanta a decorrere, rispettivamente, dalla data della notificazione o dalla comunicazione del dispositivo della decisione impugnata.

2. Il ricorso deve essere sottoscritto dal ricorrente o dal suo legale rappresentante e deve contenere l'indicazione della decisione impugnata e della commissione adita, la esposizione sommaria dei fatti ed i motivi di impugnazione.

3. Si applica il comma 3 dell'articolo 19.

4. Il ricorso, con allegata una copia in carta semplice, è presentato alla segreteria della commissione che ha emanato la decisione impugnata.

5. La segreteria della commissione notifica la copia del ricorso all'altra parte che, nel termine di sessanta giorni dalla detta notificazione, può presentare le proprie deduzioni, con allegata una copia in carta semplice. Le deduzioni non sono inserite nel fascicolo finché non sia stata presentata la copia.

6. Nello stesso termine può essere proposto ricorso incidentale con allegata una copia in carta semplice che è notificata all'altra parte a cura della segreteria.

7. In caso di mancanza delle copie di cui ai precedenti commi, il ricorso ed il ricorso incidentale sono dichiarati improcedibili.

8. Fino al trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di cui al comma 5, le parti possono prendere visione del fascicolo e ritirare copia delle deduzioni.

9. Successivamente al termine indicato nel comma 8 il fascicolo contenente gli atti del giudizio di primo e di secondo grado ed una copia della decisione impugnata è trasmesso alla commissione tributaria centrale.

#### ART. 46.

*(Motivi del ricorso).*

1. Il ricorso alla commissione tributaria centrale può essere proposto soltanto per violazione di legge e per questioni di fatto escluse quelle relative a valutazione estimativa ed alla misura delle pene pecuniarie.

#### ART. 47.

*(Norme applicabili).*

1. Le disposizioni del titolo terzo del libro secondo del codice di procedura civile si osservano in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

2. Le disposizioni stabilite per il procedimento davanti alla commissione tributaria di secondo grado si osservano in quanto applicabili al procedimento davanti alla commissione tributaria centrale.

#### ART. 48.

*(Il procedimento innanzi alla commissione tributaria centrale).*

1. Il presidente della commissione tributaria centrale assegna il ricorso ad una delle sezioni salvo che, essendosi verifi-

cato contrasto giurisprudenziale fra le sezioni, ritenga di assegnarlo alle sezioni unite.

2. La sezione cui il ricorso è assegnato, può rimetterne, con ordinanza, la decisione alle sezioni unite anche quando può verificarsi contrasto giurisprudenziale o se si tratta di questioni di massima di particolare importanza. Le sezioni unite, cui il ricorso è stato rimesso, debbono deciderlo senza riesame sui presupposti della rimessione.

3. Le parti possono prendere visione del fascicolo e depositare in segreteria memorie, fino a trenta giorni prima della data fissata per la udienza e repliche fino a dieci giorni prima.

4. Le memorie e le repliche non possono essere inserite nel fascicolo se non ne sia stata depositata copia per l'altra parte.

5. Le parti hanno diritto di conoscere la composizione della sezione e possono proporre istanza di ricusazione fino al giorno prima della data fissata per l'udienza.

#### ART. 49.

##### *(Rappresentanza e difesa dell'amministrazione finanziaria).*

1. La rappresentanza e la difesa dell'amministrazione finanziaria, nel procedimento innanzi alla commissione tributaria centrale, è affidata all'ufficio provinciale del contenzioso competente, nella persona del dirigente o di suo delegato.

2. La segreteria della commissione tributaria centrale provvede a comunicare, con fonogramma alle parti, l'avvenuto deposito delle memorie e delle repliche di cui all'articolo 48, nella stessa giornata in cui sono state depositate.

3. Ove richiesta, la segreteria della commissione tributaria centrale provvede a trasmettere, all'ufficio provinciale del contenzioso, attraverso il servizio trasmissione dati del Ministero delle finanze, il testo integrale delle memorie e delle repliche di cui sopra.

4. Al dirigente od al suo delegato, spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti leggi in materia di missione.

## ART. 50.

*(Decisioni di rinvio).*

1. Se in conseguenza dell'accoglimento del ricorso si rende necessario rinnovare il giudizio su questioni di valutazione estimativa e su quelle relative alla misura delle pene pecuniarie, la commissione centrale rinvia ad altra sezione della commissione tributaria di secondo grado che aveva già pronunciato o, in mancanza, ad altra commissione di secondo grado.

2. Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 43, la commissione centrale anche nelle controversie di cui al comma 1 rinvia davanti ad altra sezione della commissione di primo grado che aveva già pronunciato od, in mancanza, ad altra commissione di primo grado.

3. La trasmissione del fascicolo alla Corte di cassazione, nel caso in cui la decisione della commissione tributaria centrale è impugnata dal contribuente, deve essere accompagnata dalla ricevuta attestante il pagamento dell'imposta, degli interessi, e delle pene pecuniarie dovute dal ricorrente.

4. Se nel termine di ottanta giorni dalla data della notificazione della decisione di rinvio non è stata richiesta la trasmissione del fascicolo alla Corte di cassazione la segreteria lo trasmette alla commissione cui è stato rinviato il processo. In sede di rinvio si applicano le disposizioni previste per i singoli gradi di giudizio.

## CAPO VIII

RUOLO ORGANICO  
DEL PERSONALE DELLE SEGRETERIE  
DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

## ART. 51.

*(Dotazioni organiche  
delle commissioni tributarie).*

1. In attesa dell'entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è istituito il ruolo

del personale delle segreterie delle commissioni tributarie con le seguenti dotazioni organiche:

dirigenti superiori .....	n.	11
primi dirigenti .....	»	21
VIII qualifica funzionale .....	»	136
VII qualifica funzionale .....	»	319
VI qualifica funzionale .....	»	1.536
V qualifica funzionale .....	»	55
IV qualifica funzionale .....	»	1.712
III qualifica funzionale .....	»	400

2. Nell'ambito delle qualifiche funzionali di cui al comma 1 sono istituiti i profili professionali di VIII, VII e VI livello, fondati sulla peculiare tipologia delle prestazioni lavorative richieste dal procedimento del contenzioso tributario, considerata per il suo contenuto in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilità e al requisito di accesso alla qualifica. Alle qualifiche funzionali V, IV e III si applicano, rispettivamente, i profili professionali di operatore amministrativo, di coadiutore e di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera definiti per tutte le amministrazioni dello Stato.

3. Alla tabella VI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è aggiunto il quadro Q allegato alla presente legge.

4. La tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, è abrogata.

#### ART. 52.

*(Inquadramento personale proveniente dalle ex Segreterie delle Commissioni tributarie).*

1. Gli impiegati non dirigenti, di ruolo e non di ruolo, compresi quelli provenienti dalle abolite imposte di consumo e quelli degli enti soppressi di cui al ruolo speciale istituito presso il Ministero delle finanze, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio presso le segreterie della commissione tributaria centrale e delle commissioni

tributarie di primo e di secondo grado possono produrre, entro e non oltre sessanta giorni dalla data anzidetta, domanda irrevocabile di assegnazione al ruolo del personale di cui al comma 1 dell'articolo 51. Gli impiegati stessi sono inquadrati nei profili professionali di cui al comma 2 dello stesso articolo. Se il numero delle domande è superiore al numero dei posti previsti dalla dotazione organica dei singoli profili professionali si procede, ai fini dell'inquadramento nei profili stessi, alla formazione di una graduatoria sulla base dell'anzianità di servizio prestato presso le segreterie delle commissioni.

2. In relazione alle domande di assegnazione al ruolo del personale di cui al comma 1 dell'articolo 1, viene soppresso un corrispondente numero di posti nei ruoli di appartenenza degli impiegati che hanno prodotto le domande stesse.

3. Nella prima applicazione della presente legge i posti delle qualifiche dirigenziali di cui all'articolo 51 sono conferiti ai dirigenti che alla data della sua entrata in vigore prestano comunque servizio presso le segreterie delle commissioni tributarie e che entro sessanta giorni dalla data stessa presentano domanda irrevocabile di assegnazione al ruolo del personale di cui al comma 1 dell'articolo 51. I dirigenti anzidetti conservano l'anzianità di qualifica posseduta nel ruolo di provenienza. I posti di dirigente superiore non coperti sono conferiti mediante concorso per titoli di servizio, da espletarsi con le modalità di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, riservato ai primi dirigenti appartenenti all'amministrazione finanziaria in possesso dei prescritti requisiti, mentre i posti di primo dirigente non coperti sono conferiti con le modalità previste dalla legge 10 luglio 1984, n. 301.

4. Gli impiegati delle qualifiche dirigenziali di cui al comma 3, che non presentino l'istanza di assegnazione al ruolo del personale delle commissioni tributarie continuano a prestare servizio presso le segreterie stesse fino a quando non saranno stati coperti i relativi posti.



## ART. 53.

*(Ispettori generali  
e direttori di divisione).*

1. Gli ispettori generali e i direttori di divisione ad esaurimento o qualifiche equiparate in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le segreterie delle commissioni tributarie, possono permanervi se entro e non oltre sessanta giorni dalla data anzidetta presentano apposita domanda e, in corrispondenza sono resi indisponibili altrettanti posti nella qualifica funzionale ottava.

2. Gli impiegati di cui al comma 1 del presente articolo e quelli di cui al comma 1 dell'articolo 52 che non hanno presentato domanda di permanenza e di assegnazione al ruolo del personale delle segreterie delle commissioni tributarie, continuano a prestare servizio presso le segreterie stesse fino al momento in cui sono immessi in servizio, ai sensi del successivo articolo, gli impiegati del lotto, i candidati risultati idonei nei concorsi già espletati da Ministero delle finanze ovvero i vincitori di concorsi speciali.

3. Gli ispettori generali e i direttori di divisione ad esaurimento o qualifiche equiparate, possono partecipare oltre ai concorsi speciali di cui all'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, per la copertura dei posti vacanti nella qualifica di primo dirigente del ruolo di appartenenza, anche agli analoghi concorsi per la nomina a primo dirigente per i posti di cui al comma 3 dell'articolo 51.

## ART. 54.

*(Concorsi speciali per l'assunzione  
del personale addetto alle segreterie  
delle Commissioni).*

1. Alla copertura dei posti vacanti nelle qualifiche non dirigenziali, dopo l'inquadramento del personale in servizio nelle segreterie delle commissioni tributarie, si provvede, per le qualifiche funzionali VII, VI, IV e III, mediante assunzione

dei candidati risultati idonei nei concorsi espletati dal Ministero delle finanze, la cui prova non è consistita in esami obiettivi a risposta sintetica e per i quali le graduatorie sono state approvate a partire dal 1° gennaio 1981 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per la qualifica funzionale IV, all'assunzione degli idonei di cui al comma 1 si fa luogo limitatamente ai posti che rimangono disponibili dopo l'inquadramento nel relativo profilo professionale degli aiuto ricevitori del lotto, risultati vincitori dei concorsi indetti con decreti ministeriali 8 gennaio 1976, 26 febbraio 1976, 2 febbraio 1979, 13 settembre 1979, 20 febbraio 1980 e 8 luglio 1980, che hanno cessato di prestare servizio presso le ricevitorie del gioco del lotto, ancorché immessi in servizio in uffici dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 marzo 1985, n. 101, e che presentano domanda entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Se il numero delle domande di inquadramento è superiore a quello dei posti disponibili nelle suddette qualifiche, si procede alla formazione di una graduatoria sulla base dell'anzianità di servizio posseduta; a parità di anzianità si tiene conto della graduatoria dei concorsi per la nomina ad aiuto ricevitore.

3. Alla copertura dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali VIII e V nonché di quelli delle altre qualifiche funzionali eventualmente ancora disponibili dopo l'attuazione di quanto previsto dai precedenti commi, si procede mediante pubblici concorsi speciali da espletarsi con l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, primo comma, e 11, commi settimo e nono, della legge 4 agosto 1975, n. 397.

#### ART. 55.

##### *(Inquadramento degli idonei).*

1. Le assunzioni degli idonei di cui all'articolo 54 vengono effettuate seguendo l'ordine di graduatorie tecniche

nazionali, approvate con decreto del Ministro delle finanze immediatamente efficaci, che devono comprendere tutti gli idonei dei concorsi per l'accesso alle qualifiche di:

a) consigliere o vicedirettore nei ruoli delle *ex* carriere direttive amministrative per la copertura dei posti di VII qualifica funzionale;

b) segretario nei ruoli delle *ex* carriere di concetto per la copertura dei posti di VI qualifica funzionale;

c) coadiutore, operatore tecnico e coadiutore meccanografico nei ruoli delle *ex* carriere esecutive per la copertura dei posti di IV qualifica funzionale;

d) commesso nei ruoli delle *ex* carriere ausiliarie per la copertura dei posti di III qualifica funzionale.

2. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, gli idonei devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni nonché del titolo di studio indicato nell'articolo 56.

#### ART. 56.

*(Modalità dei concorsi).*

1. Per la partecipazione ai pubblici concorsi speciali di cui all'articolo 54 è richiesto, per l'accesso all'VIII, VII e VI qualifica funzionale, il possesso dei titoli di studio che sono previsti per i relativi profili professionali da identificare ai sensi dell'articolo 51, comma 2.

2. Per l'accesso alle altre qualifiche funzionali è richiesto:

a) per la V qualifica: diploma di istituto di istruzione professionale considerato equipollente a quello di istruzione secondaria superiore (segretario di azienda, corrispondente commerciale in lingue estere e simili);

b) per la IV qualifica: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

c) per la III qualifica: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

3. Le prove d'esame consistono:

a) per l'VIII qualifica funzionale:

1) in due prove scritte concernenti lo svolgimento di due componenti diretti ad accertare la preparazione dei candidati nel diritto amministrativo, civile, tributario e procedura civile;

2) in un colloquio avente per oggetto, oltre le materie di cui al numero 1), la contabilità generale dello Stato e la disciplina del contenzioso tributario;

b) per la VII qualifica funzionale:

1) in due prove scritte concernenti lo svolgimento di due componenti diretti ad accertare la preparazione del candidato nel diritto amministrativo e tributario;

2) in un colloquio avente per oggetto le materie di cui al numero 1), la contabilità generale dello Stato, la procedura civile, la disciplina del contenzioso tributario;

c) per la VI qualifica funzionale:

1) in una prova scritta su nozioni di diritto amministrativo e tributario;

2) in un colloquio avente per oggetto, oltre le materie di cui al numero 1), nozioni di procedura civile, di contenzioso tributario e contabilità generale dello Stato;

d) per la V qualifica funzionale:

1) in una prova selettiva di cultura generale, articolata in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica;

2) in un colloquio avente per oggetto nozioni di contabilità generale dello Stato e di archivistica;

e) per le qualifiche funzionali IV e III le assunzioni avvengono ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

4. Le prove selettive di cui al comma 3 sono regolate dalle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397.

5. Per lo svolgimento delle prove selettive il Ministro delle finanze ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono autorizzati a stipulare a trattativa privata, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e dell'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, contratti e convenzioni, con uno o più enti, ditte e società che offrono idonee garanzie di affidabilità, per l'acquisizione delle domande a risposta sintetica nonché degli stampati e servizi necessari allo svolgimento delle prove stesse.

6. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni e quelle del relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

#### ART. 57.

*(Commissioni esaminatrici).*

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi speciali di cui all'articolo 54 sono nominate con decreto del Ministro delle finanze e sono composte:

a) per l'VIII qualifica funzionale: da un dirigente superiore appartenente all'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, presidente, e da due primi dirigenti della stessa amministrazione, membri;

b) per la VII qualifica funzionale: da un dirigente superiore appartenente all'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, presidente, e da due funzio-

nari della stessa amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore generale ad esaurimento, membri;

c) per la VI qualifica funzionale: da un primo dirigente appartenente all'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, presidente, e da due funzionari della stessa amministrazione con qualifica funzionale non inferiore all'ottava, membri;

d) per la qualifica funzionale V: da un primo dirigente appartenente all'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, presidente, e da due funzionari della stessa amministrazione con qualifica funzionale non inferiore alla settima, membri.

2. Per il concorso di cui alla lettera *d*) del comma 1, le commissioni sono integrate con un membro esperto in elaborazione elettronica dei dati o in scienza dell'informazione o in psicologia applicata, anche estraneo all'amministrazione.

3. Possono essere nominate sottocommissioni di esami con la procedura e nei casi di cui all'articolo 4, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

4. Le funzioni di segretario delle commissioni e delle sottocommissioni previste dai commi precedenti sono svolte da un impiegato della settima qualifica funzionale per i concorsi di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), e da un impiegato della sesta qualifica per gli altri concorsi.

5. Effettuati i concorsi speciali di cui agli articoli 54 e 56, e fino a quando non sarà emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 7, comma sesto, della legge 11 luglio 1980, n. 312, con decreto del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione, sono disciplinati il numero ed il regolamento-tipo delle prove di esame, la nomina e la composizione delle commissioni esaminatrici e quanto altro occorra in materia di concorsi per la copertura dei posti che si renderanno vacanti nei profili professionali previsti dalla presente legge.

## ART. 58.

*(Competenza della Direzione generale del contenzioso).*

1. L'amministrazione del personale delle segreterie delle commissioni tributarie, con esclusione degli ispettori generali e dei direttori di divisione ad esaurimento o qualifiche equiparate che continuano ad essere amministrati dalla direzione generale di appartenenza, è attribuita alla direzione generale del contenzioso, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.

2. Il rapporto informativo, previsto dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per gli impiegati con qualifica di ispettore generale o di direttore di divisione ad esaurimento nonché per gli impiegati delle qualifiche funzionali VIII e VII, che non sono preposti alla direzione delle segreterie, è redatto dal direttore della segreteria. Per i primi dirigenti e per i funzionari preposti alla direzione delle segreterie il rapporto informativo è redatto dal direttore generale del contenzioso.

3. Ai fini della compilazione del rapporto informativo dei primi dirigenti e del direttore delle segreterie il presidente della commissione riferisce, alla fine di ciascun anno, al direttore generale del contenzioso.

## ART. 59.

*(Segreterie delle commissioni tributarie).*

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, come modificato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — *Segreterie delle commissioni tributarie.* — 1. Alla direzione della segreteria della Commissione tributaria centrale è preposto un impiegato con qualifica di dirigente superiore, coadiuvato da due primi dirigenti.

2. Alla direzione delle segreterie delle commissioni tributarie di secondo grado con 11 sezioni ed oltre è preposto un impiegato con qualifica di dirigente superiore; alla direzione delle segreterie di quelle con sezioni da 7 a 10 è preposto un impiegato con qualifica di primo dirigente; alla direzione delle segreterie delle altre commissioni è preposto un funzionario con qualifica non inferiore all'ottava. Nell'ipotesi in cui prestino servizio impiegati dell'ottava qualifica funzionale ovvero del ruolo ad esaurimento la direzione spetta a colui che riveste la qualifica più elevata e, a parità di qualifica, all'impiegato con maggiore anzianità nella qualifica stessa.

3. Alla direzione delle segreterie delle commissioni tributarie di primo grado con 20 sezioni ed oltre è preposto un impiegato con qualifica di dirigente superiore; alla direzione delle segreterie di quelle con sezioni da 10 a 19 è preposto un impiegato con la qualifica di primo dirigente; alla direzione delle segreterie di quelle con oltre 5 sezioni e fino a 9 è preposto un funzionario con qualifica non inferiore all'ottava; alla direzione delle segreterie delle altre commissioni di primo grado è preposto un funzionario con qualifica non inferiore alla settima, che svolge anche le funzioni di segretario della prima sezione. Nell'ipotesi in cui prestino servizio impiegati dell'ottava qualifica funzionale ovvero del ruolo ad esaurimento la direzione spetta a colui che riveste la qualifica più elevata e, a parità di qualifica, all'impiegato con maggiore anzianità nella qualifica stessa.

4. Gli impiegati della VII qualifica funzionale addetti alla commissione tributaria centrale, alle commissioni tributarie di secondo grado, nonché a quelle di primo grado con altre 5 sezioni, svolgono funzioni di coordinamento e di segretario di una sezione.

5. Nel caso di assenza o impedimento degli impiegati preposti alla direzione delle segreterie delle commissioni tributarie di primo e secondo grado, la cui titolarità non spetta ad un primo dirigente, le relative funzioni sono svolte dall'impie-



gato con qualifica più elevata, e, comunque, non inferiore alla settima; a parità di qualifica prevale la maggiore anzianità nella stessa.

6. Presso la Commissione tributaria centrale è istituito un ufficio del massimario che provvede a rilevare, a classificare e ad ordinare in massime le decisioni della commissione stessa.

7. Con apposita convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze potrà essere regolato il collegamento col centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione per riceverne, in colloquio a mezzo di terminali ricetrasmittenti, le informazioni sui dati memorizzati relativi alla giurisprudenza, alla bibliografia ed alla legislazione e per trasmettere a detto centro elettronico le massime giurisprudenziali della Commissione tributaria centrale.

8. Alla direzione della segreteria dell'ufficio del massimario è preposto un impiegato con qualifica di dirigente superiore ».

2. Fino a quando non si sarà provveduto alle assunzioni di cui all'articolo 54 le funzioni di segreteria delle Commissioni tributarie continuano ad essere esercitate di norma da impiegati aventi qualifica funzionale non inferiore alla sesta. Fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni del secondo comma dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, aggiunto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739.

#### ART. 60.

*(Compensi del personale di segreteria).*

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — *Compensi al personale di segreteria.* — 1. In relazione all'obiettivo della sollecita eliminazione delle pen-

denze arretrate del contenzioso tributario è attivato, attraverso la contrattazione prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, in favore del personale in servizio presso le segreterie delle commissioni tributarie, un compenso incentivante la produttività collegato alla professionalità.

2. Nell'ambito della contrattazione di cui al comma 1 saranno determinati:

a) l'ammontare del compenso con riferimento al complesso delle attività di segreteria necessarie per la trattazione dei ricorsi nonché alla differenziazione degli uffici secondo il risultato ottenuto nel semestre precedente nella realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1;

b) i criteri di ripartizione del compenso fra le diverse qualifiche funzionali, dirigenziali e ad esaurimento con riferimento anche alla titolarità degli uffici;

c) i tempi e le modalità di erogazione del compenso.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, a decorrere dall'anno finanziario 1989, un fondo di lire 11 miliardi, la cui consistenza potrà essere modificata in sede di legge di approvazione del bilancio.

4. Al personale di segreteria che partecipa alle sedute delle sezioni delle commissioni compete altresì un gettone di presenza nella misura di lire ventimila per ogni seduta.

5. I compensi di cui ai commi precedenti sono corrisposti in aggiunta a quello di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, nonché al compenso per lavoro straordinario spettante sulla base delle vigenti disposizioni ».

2. Il trattamento economico previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, come modificato dal comma 1, è esteso al personale in forza agli uffici provinciali del contenzioso.

## ART. 61.

*(Servizio centrale ispettivo delle segreterie delle commissioni).*

1. Presso la direzione generale del contenzioso è istituito il servizio centrale ispettivo delle segreterie delle Commissioni tributarie con compiti di vigilanza sui servizi delle segreterie e sulla gestione amministrativa delle commissioni stesse. Il servizio predispone annualmente una relazione concernente lo stato dei servizi e formula proposte per la migliore razionalizzazione delle attività delle stesse.

2. Alla direzione del servizio centrale ispettivo è preposto un dirigente superiore appartenente al ruolo di cui all'articolo 51; al servizio sono addetti due primi dirigenti e tre impiegati dell'ottava qualifica funzionale appartenenti allo stesso ruolo.

## ART. 62.

*(Conferenza degli ispettori compartimentali).*

1. Presso la direzione generale del contenzioso è istituita la conferenza periodica congiunta degli ispettori compartimentali delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari.

2. La conferenza è indetta annualmente ed ha il compito di:

a) formulare indirizzi agli uffici in tema di difesa della amministrazione finanziaria sulle questioni, oggetto di controversie pendenti, di rilevante interesse o di ricorrente frequenza;

b) esaminare le decisioni delle commissioni tributarie di particolare rilievo per l'oggetto o per il carattere di uniformità, formulando proposte concernenti anche modifiche legislative;

c) rilevare, con criteri di sistematicità, i motivi maggiormente ricorrenti nell'accoglimento delle impugnative avverso atti di accertamento, di liquidazione di imposta, di irrogazioni di sanzioni, o avverso il ruolo, l'avviso di mora

e il provvedimento di reiezione dell'istanza di rimborso, elaborando conseguentemente le direttive per gli uffici;

d) esaminare l'attività di rappresentanza e difesa dell'amministrazione svolta da parte degli uffici, esprimendo pareri e formulando proposte.

3. Alla conferenza partecipano i direttori generali della direzione generale del contenzioso, delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, che la presiedono a turno.

## CAPO IX

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### ART. 63.

*(Copertura organico  
dei magistrati tributari).*

1. Ai fini della copertura dei posti di cui alla tabella A, la Presidenza del Consiglio dei ministri bandisce entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) un concorso, per titoli ed esami, a n. 1.600 posti di magistrato tributario da suddividere per le 400 sezioni di primo grado; il concorso, regolato a norma dell'articolo 8, è aperto alla partecipazione anche dei membri delle attuali commissioni tributarie, forniti di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio e con almeno cinque anni di effettivo servizio;

b) un concorso, per titoli ed esami, a n. 1.000 posti di consigliere (magistrato d'appello), riservato:

1) ai componenti le attuali commissioni tributarie, forniti della laurea in giurisprudenza od in economia e commercio e con almeno dieci anni di effettivo servizio;

2) ai funzionari direttivi appartenenti ai ruoli centrali e periferici del Mi-

nistero delle finanze, forniti della laurea in giurisprudenza od in economia e commercio e con qualifica di primo dirigente, conseguita esclusivamente per concorso a titoli ed esami;

3) ai magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a consigliere di Corte d'appello ed ai magistrati amministrativi e della giustizia militare di qualifica equiparata;

4) agli avvocati dello Stato con qualifica almeno immediatamente superiore a quella di sostituto procuratore;

5) ai professori universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche ed economiche;

6) ai professori ordinari di discipline giuridiche con almeno dieci anni di insegnamento di ruolo;

7) ai dipendenti delle regioni e degli enti pubblici a carattere nazionale che abbiano i requisiti di cui alla lettera f), del comma 1, dell'articolo 8 e che abbiano almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera direttiva;

8) ai procuratori legali ed ai dottori commercialisti iscritti all'albo da almeno dieci anni. Il concorso è regolato dall'articolo 8 ad eccezione della prova teorico-pratica che consisterà nell'estensione di una decisione avente ad oggetto una pronuncia di primo grado opposta con appello principale ed appello incidentale.

2. Ai fini dei concorsi di cui al comma 1, è esclusa qualsiasi equiparazione ad altri titoli di studio equipollenti prevista da altre disposizioni di legge.

3. I concorsi, di cui al comma 1, devono essere espletati entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del relativo bando.

4. I provvedimenti di nomina, conseguenti all'espletamento dei concorsi, devono essere emanati entro trenta giorni dalla data di approvazione della graduatoria definitiva.

## ART. 64.

*(Commissioni esaminatrici  
dei concorsi per magistrati tributari).*

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui all'articolo 63 sono nominate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sono composte:

- a) da un presidente di sezione della Corte di cassazione;
- b) da un consigliere di Stato;
- c) da un consigliere della Corte dei conti;
- d) da due professori universitari, di cui uno alla cattedra di Ragioneria.

## ART. 65.

*(Riconoscimento servizio  
precedentemente prestato).*

1. Tutti i membri delle commissioni, che non saranno stati nominati magistrati tributari a norma della presente legge, cessano dall'incarico con l'entrata in servizio dei magistrati tributari.

2. I componenti le attuali commissioni tributarie, che siano stati nominati magistrati tributari a norma della presente legge, possono richiedere l'applicazione del terzo comma dell'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

3. Ai magistrati tributari che abbiano una pregressa anzianità maturata nei ruoli della magistratura ordinaria o speciale ovvero della pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici a carattere nazionale e le regioni, ovvero con l'iscrizione alla cassa pensioni avvocati o dottori commercialisti, compete il ricongiungimento dei servizi prestati ai fini pensionistici.

4. Il servizio comunque prestato dagli stessi presso le commissioni tributarie di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni, è interamente valutabile per la progressione di cui all'articolo 9 della presente legge.

ART. 66.

*(Nomine).*

1. In fase di prima attuazione della presente legge, salvo il disposto del comma 2, dell'articolo 3, i presidenti di sezione ed i consiglieri della commissione tributaria centrale sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia e sono scelti tra i magistrati della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali.

2. Le nomine a presidente di commissione tributaria ed a presidente di sezione, di primo e secondo grado, avvengono sulla base delle graduatorie definitive formatesi a seguito dell'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 63.

ART. 67.

*(Elezioni componenti  
del Consiglio di presidenza).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in servizio dei magistrati tributari, si devono tenere le elezioni previste dall'articolo 6.

ART. 68.

*(Compiti del Ministero delle finanze).*

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministero delle finanze:

a) individua le dotazioni organiche occorrenti per il corretto ed esaustivo funzionamento degli uffici provinciali del contenzioso;

b) nomina, secondo il disposto del comma 2, dell'articolo 10, i dirigenti degli uffici provinciali del contenzioso;

c) provvede a destinare agli uffici i funzionari che, in possesso dei requisiti richiesti di cui alla lettera b), comma 3, dell'articolo 10, ne avranno fatto domanda.

2. Qualora si rivelassero, rispettivamente, insufficiente ed esorbitante, il numero di funzionari nominabili dirigenti e di quelli richiedenti la destinazione ai nuovi uffici, il Ministero delle finanze:

a) espleta un concorso straordinario per la nomina dei dirigenti occorrenti;

b) seleziona, fino alla concorrenza dei posti disponibili, i funzionari richiedenti la destinazione.

3. Entrambe le procedure, di cui ai commi 1 e 2, devono prevedere prove teorico-pratiche tese ad evidenziare la reale preparazione dei candidati nello specifico settore del contenzioso tributario.

#### ART. 69.

*(Autotutela dell'amministrazione).*

1. In relazione a motivo di ricorso ammissibile e non ancora deciso, l'ufficio può annullare in tutto o in parte o modificare l'atto impugnato, se esso è contrario alla legge; le modifiche concernenti l'indicazione del tributo o dei tributi cui l'atto si riferisce, del periodo d'imposta, dell'imponibile o degli imponibili accertati, o delle disposizioni che prevedono l'illecito o gli illeciti sanzionati possono essere fatte entro il termine per l'accertamento stabilito dalle singole leggi di imposta. Entro questo termine, l'ufficio può altresì sostituire l'atto impugnato con altro atto, qualora debba richiedere il pagamento di maggiori imposte o tasse, soprattasse o pene pecuniarie.

2. L'atto emesso ai sensi del comma 1 è comunicato, con i documenti che lo



giustificano e prima di essere notificato al contribuente, all'ispettorato compartimentale competente, il quale, nei venti giorni successivi al ricevimento o alla piena conoscenza di esso, può disporre l'annullamento o la modifica, ovvero può richiedere l'acquisizione di altri documenti, chiarimenti o pareri.

3. Avverso l'atto modificativo o sostitutivo emesso ai sensi del comma 1, il contribuente può proporre nuovo ricorso ovvero, entro lo stesso termine, depositare memoria di integrazione dei motivi del ricorso anteriormente proposto.

4. Avverso la decisione dell'intendente di finanza sul previo ricorso amministrativo previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nonché avverso la decisione della commissione comunale sul previo ricorso amministrativo previsto dall'articolo 19, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è ammesso ricorso alla commissione tributaria di primo grado ovvero, ai sensi dell'articolo 46, alla commissione centrale tributaria; il ricorso può essere proposto altresì qualora, decorsi sei mesi dalla data di presentazione del ricorso amministrativo, non sia stata notificata decisione risolutiva della intera controversia.

5. Il Ministro delle finanze è autorizzato a stipulare, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, ed a carico del capitolo di spesa in esso previsto, una o più convenzioni per realizzare la meccanizzazione dalle segreterie della corte tributaria ed un sistema di apparecchiature per lo scambio di messaggi tra esse e con gli ispettorati compartimentali. Di tale sistema possono avvalersi anche gli uffici della avvocatura dello Stato.

6. Le copie degli atti trasmesse mediante il sistema realizzato in applicazione del comma 5, se ne è autenticata la provenienza da esso, si presumono fino a

prova contraria conformi all'originale, e possono essere utilizzate, anche in controversie diverse da quelle di competenza delle commissioni tributarie, per le notificazioni, per la esibizione in giudizio, e per l'esecuzione di depositi nelle cancellerie o segreterie.

ART. 70.

*(Copertura finanziaria).*

1. Le spese per il funzionamento delle commissioni tributarie, comprese quelle relative al personale di segreteria, nonché quelle per i locali, il loro arredamento e la loro manutenzione gravano su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

2. Alla ripartizione dei fondi per il funzionamento delle segreterie e dell'ufficio del massimario della commissione tributaria centrale si provvede, per ciascun anno, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i presidenti delle varie commissioni.

3. All'onere derivante dall'istituzione del ruolo dei magistrati tributari, si provvede con gli stanziamenti di bilancio disposti sui capitoli 6416 e 6417 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e con eventuale riduzione dello stanziamento previsto dal capitolo per le spese impreviste.

4. All'onere derivante dalla ristrutturazione prevista, per le segreterie delle commissioni tributarie, dal Capo VIII, valutato in lire 40.000 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 all'uopo utilizzando parzialmente la voce « Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria ».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 71.

(Decorrenza).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA A  
(articolo 1)

RUOLO DEI MAGISTRATI TRIBUTARI CON L'EQUIPARAZIONE  
ALLA CORRISPONDENTE QUALIFICA DELLA MAGISTRATURA  
ORDINARIA

COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE

Presidente . . . . .	1
(Equiparato al Presidente di Cassazione)	
Presidenti di sezione . . . . .	12
(Equiparati ai presidenti di sezione della Cassazione)	
Consiglieri . . . . .	60
(Equiparati ai consiglieri della Corte di Cassazione)	

COMMISSIONI TRIBUTARIE DI SECONDO GRADO

Presidenti di commissione . . . . .	95
(Equiparati al Presidente della Corte di appello)	
Presidenti di sezione . . . . .	155
(Equiparati ai presidenti di sezione della Corte di appello)	
Consiglieri . . . . .	750
(Equiparati ai consiglieri della Corte di appello)	

COMMISSIONI TRIBUTARIE DI PRIMO GRADO

Presidenti di commissione . . . . .	159
(Equiparati ai presidenti di tribunale)	
Presidenti di sezione . . . . .	241
(Equiparati ai presidenti di sezione del tribunale)	
Magistrati . . . . .	1.200
(Equiparati ai magistrati di tribunale)	

---

Totale magistrati tributari . . . . . 2.673

---

TABELLA B  
(articolo 5)

## SEZIONI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Commissione tributaria centrale . . . . .	12
Commissioni tributarie di secondo grado . . . . .	250
Commissioni tributarie di primo grado . . . . .	400
	<hr/>
Totale sezioni . . . . .	662
	<hr/> <hr/>

## ALLEGATO

QUADRO Q — *Personale dirigente addetto alle segreterie delle Commissioni tributarie.*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	11	Direttore del servizio ispettivo ...	1
			Direttore della segreteria della Commissione tributaria centrale .....	1
			Direttore delle segreterie delle Commissioni tributarie di secondo grado con 11 sezioni ed oltre .....	4
			Direttore delle segreterie delle Commissioni tributarie di primo grado con 20 sezioni ed oltre .....	4
			Direttore della segreteria dell'Ufficio del massimario .....	1
E	Primo dirigente	21	Ispettore capo del servizio ispettivo .....	2
			Coadiutore del direttore della segreteria della Commissione tributaria centrale .....	2
			Direttore delle segreterie delle Commissioni tributarie di secondo grado con sezioni da 7 a 10 .....	8
			Direttore delle segreterie delle Commissioni tributarie di primo grado con sezioni da 10 a 19 .....	9

*Nota:* Il presente « Quadro Q » è aggiunto alla Tabella VI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.